

## **COMUNE DI TRIESTE**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

N. Ordine 8/2013.

Area Servizi di Amministrazione

**Prot. n. 12/2-3/13**

### **Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali**

**OGGETTO:** Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste (Cod. Fisc. 80013890324 e P.IVA 00211830328) per il riallestimento e la gestione del Museo Joyce Museum.

Premesso che:

a Trieste è attiva dal 2007 una rete promossa dal Comune di Trieste tra gli enti locali, gli atenei e gli istituti di ricerca scientifica che operano a livello nazionale e internazionale, volta a condividere strategie e individuare azioni concrete per ottenere ricadute positive per il territorio e per la cittadinanza;

per l'Università degli Studi di Trieste costituiscono finalità statutarie: la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;

l'Università degli Studi di Trieste, tramite il Sistema Museale dell'Ateneo "smaTs," cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei, favorendo l'accesso a risorse informative attraverso servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze;

l'Università degli Studi di Trieste intende valorizzare momenti di aggregazione, al fine di favorire la migliore integrazione tra la città di Trieste e i suoi studenti, nonché tra questi ultimi e l'Università, intesa non solo come luogo di trasmissione e apprendimento di conoscenze "formalizzate", ma anche come luogo di acquisizione permanente di competenze e abilità "destrutturate", promuovendo una più ampia fruizione sociale e culturale delle proprie conoscenze;

nello Statuto del Comune di Trieste è contemplata la promozione dello sviluppo culturale della popolazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle attività storico-artistiche, favorendo in particolare le iniziative giovanili, e la conservazione delle tradizioni delle varie componenti religiose e culturali della Comunità locale e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;

il Comune di Trieste, con il Servizio Biblioteche, valorizza il patrimonio storico della città, anche attraverso la promozione della figura e dell'opera di quegli intellettuali e scrittori che ne hanno rappresentato le peculiarità;

lo scrittore James Joyce, conosciuto nel mondo come uno dei più alti rappresentanti della letteratura del Ventesimo secolo, ha elaborato una parte fondamentale del suo immaginario letterario proprio negli anni in cui è vissuto a Trieste grazie alle particolari condizioni di cosmopolitismo della città;

nel 2003 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Trieste e l'allora Dipartimento di Letteratura e Civiltà Anglo Germaniche dell'Università degli Studi di Trieste per la creazione del Museo Joyce Museum;

con deliberazione giuntalesca n. 652 dd. 28/12/2012 immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso

di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;  
 che con delibera del Consiglio di Amministrazione di dd. 26/02/2013 dell'Università degli Studi di Trieste è stato approvato lo schema di contratto succitato;

tutto ciò premesso e considerato;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - di seguito indicato anche più brevemente come <Comune>, rappresentato dalla dott.ssa **Tiziana TIOZZO** – Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE** – di seguito indicata anche più brevemente come <Università>, con sede legale a Trieste, in Piazzale Europa I, rappresentata dal Rettore F.F. prof. **Sergio Paoletti** nato a Trieste il 20 (venti) aprile 1948 (millenovecentoquarantotto), il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università, in Piazzale Europa n. I;

si conviene e stipula quanto segue, precisando che le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 1 - Oggetto**

Il Comune di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste, come sopra rappresentati, convengono di attivarsi congiuntamente per il riallestimento e la gestione del Museo Joyce Museum.

#### **ART. 2 – Obiettivi**

Le Parti intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, già richiamate in premessa, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) attività di studio, ricerca scientifica e alta formazione;
- b) azioni di sostegno al cosiddetto “turismo culturale”, a mezzo la redazione di guide e cataloghi, anche su supporti multimediali, ricostruendo dei percorsi che fanno riferimento a tematiche centrali della vita triestina di Joyce;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari e incontri;
- d) la progettazione di laboratori didattici e stage;
- e) l'elaborazione di ogni altra modalità concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità di cui in premessa.

#### **ART. 3 – Obblighi e oneri del Comune di Trieste**

Il Comune di Trieste:

- a) mette a disposizione la sede per un nuovo allestimento del «MUSEO JOYCE MUSEUM»;
- b) conferma l'appartenenza della struttura, denominata «MUSEO JOYCE MUSEUM», al Servizio Biblioteche Civiche che ne curerà l'aspetto tecnico e organizzativo.

Il Comune ha l'onere, anche sotto il profilo gestionale, della

manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio museale, dell'amministrazione e gestione dei servizi generali, nonché degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà.

#### **ART. 4 – Obblighi e oneri dell'Università di Trieste**

L'Università mette a disposizione del Comune, in regime di comodato e per la durata della presente convenzione, tutto il materiale di sua proprietà utilizzato per l'allestimento museale, definito da elenco che non costituisce parte integrante della presente Convenzione.

#### **ART. 5 – Gestione del «MUSEO JOYCE MUSEUM»**

Per la gestione del Museo, d'intesa tra le Parti, viene istituito un "Comitato scientifico" composto dal Direttore della Biblioteca civica Hortis e dal Responsabile del «MUSEO JOYCE MUSEUM» per il Comune di Trieste, nonché da un docente di anglistica e dal Coordinatore Scientifico dello smaTS per l'Università di Trieste.

Il Comitato scientifico definisce gli aspetti scientifici e gli intenti divulgativi della struttura, ne imposta l'allestimento e il funzionamento, ne programma le attività.

Le Parti opereranno in ambito nazionale ed internazionale per sintonizzare iniziative di "fund raising" svolgendo attività ed iniziative collaterali, volte a far conoscere il «MUSEO JOYCE MUSEUM» e la figura di James Joyce nella città di Trieste.

Per la gestione dei reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione del presente atto, le Parti individuano quali referenti istituzionali, rispettivamente, per il Comune di Trieste il Direttore del Servizio Biblioteche Civiche e per l'Università di Trieste il Coordinatore Scientifico dello smaTS o un suo delegato.

L'apertura e le iniziative scientifiche e promozionali saranno supportate in parti uguali dai contraenti.

Le Parti si danno atto che per l'attività e lo sviluppo del «MUSEO JOYCE MUSEUM» potranno inoltre avvalersi della collaborazione di associazioni o altri soggetti privati nelle cui finalità rientrino lo studio o l'approfondimento della produzione letteraria di James Joyce o comunque attività collegate alla figura di James Joyce, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato culturale, disponibili a supportare la gestione e la valorizzazione del «MUSEO JOYCE MUSEUM».

#### **ART. 6 – Beni mobili del «MUSEO JOYCE MUSEUM»**

Alla scadenza della presente Convenzione, o dell'eventuale suo rinnovo, tutto il materiale librario e documentario, nonché l'attrezzatura acquistata con il finanziamento delle Parti, rimane di proprietà pro quota. Nel caso in cui il materiale di proprietà di una delle Parti debba essere sostituito prima della scadenza della presente convenzione, per deterioramento dovuto all'uso o perché superato da nuove tecnologie, lo stesso verrà ritirato a spese della Parte proprietaria, che provvederà alla sua sostituzione compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie.

I termini e le modalità dei rispettivi impegni saranno regolamentati dalle Parti nelle forme ritenute più idonee.

I beni acquisiti dal «MUSEO JOYCE MUSEUM» per successiva donazione entreranno a far parte del patrimonio del Comune di Trieste

o dell'Università degli Studi di Trieste, a seconda della volontà del donante.

#### **ART. 7 - Responsabilità delle Parti**

Ciascuna Parte è responsabile per il corretto svolgimento delle attività assegnate, assume le obbligazioni in nome e per conto proprio e non vincola l'altra parte.

E' esclusa la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte singolarmente, senza previo accordo unanime.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Comune, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione anche presso i locali del Comune.

Il Comune garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 8 – Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa, ha una durata di cinque anni e potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata nel 2003.

#### **ART. 9 - Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione previo preavviso di mesi sei.

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, le Parti si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A.R. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

#### **ART. 10 - Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

#### **ART. 11 - Controversie**

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente

atto, non definibile in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

**ART. 12 - Domicilio**

Le Parti dichiarano di avere il proprio domicilio fiscale nel luogo indicato in premessa.

**ART. 13 Atti e/o accordi**

La presente Convenzione si intende automaticamente integrata da atti e/o accordi, correlati alle iniziative e attività assunte nell'ambito della collaborazione regolata dalla convenzione medesima, previa formale comunicazione tra le parti.

Eventuali attività che dovessero prevedere un impegno di spesa saranno assunte per mezzo di specifiche deliberazioni da parte dei rispettivi organi di governo.

**ART. 14 - Spese**

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite tra le parti.

Il presente atto, ancorché privo di contenuto patrimoniale diretto tra le parti, facendo riferimento a prestazioni assoggettabili all'IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**ART. 15 - Riservatezza**

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, data della firma  
digitale

per il Comune di Trieste  
dott.ssa Tiziana Tiozzo  
documento firmato digitalmente

Trieste, data della firma  
digitale

per l'Università degli Studi di Trieste  
prof. Sergio Paoletti  
documento firmato digitalmente